

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 52-2489

**Emergenza epidemiologica da Covid-19. Legge regionale 31/2008. Disposizioni, per il 2021, in parziale deroga alla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, in materia di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

la l.r. n. 31 del 28 novembre 2008 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” all’art. 4, comma 2 stabilisce che “*La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali*” e al comma 4 che “*La Giunta regionale con apposita deliberazione disciplina i requisiti e le modalità di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali*”;

la Giunta regionale con deliberazione n. 24-7250 del 17 marzo 2014 recante “Nuove disposizioni attuative della l.r. n. 31 del 28/11/2008 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese -. Revoca della D.G.R. n. 15-3993 del 11/06/2012”, ha dato attuazione al citato disposto normativo approvando tra gli altri, i requisiti per il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale e locale e le modalità di inserimento delle medesime nel Calendario fieristico regionale (Allegato 2).

Dato atto che per l’anno 2020 risultano censite nel Calendario fieristico regionale 368 manifestazioni fieristiche così suddivise:

- 9 con qualifica internazionale e 37 con qualifica nazionale, di cui alla D.D. n. 277 del 8 maggio 2019 ed alla D.D. n. 312 del 23 maggio 2019;
- 50 con qualifica regionale, di cui alla D.D. n. 374 del 26 giugno 2019 ed alla D.D. 538 del 3 ottobre 2019;
- 223 con qualifica locale, come da provvedimenti adottati dai rispettivi Comuni nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 5 della succitata deliberazione.

Preso atto che, a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da Covid-19 adottate a livello nazionale e regionale, sono state svolte nel 2020 il 22,2% delle manifestazioni fieristiche presenti nel Calendario fieristico regionale 2020, nello specifico:

- 4 fiere internazionali su 9;
- 10 fiere nazionali su 37;
- 7 fiere regionali su 50;
- 50 fiere locali su 223.

Considerato che le manifestazioni fieristiche rappresentano per il territorio un’attrattiva ed una risorsa fondamentale dal punto di vista economico, culturale e turistico.

Ritenuto necessario, a fronte dell’attuale periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, approvare, in parziale deroga alla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, le seguenti disposizioni, per il 2021, in materia di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale:

- non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 2 rubricato “Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali” limitatamente alla parte in cui è stabilito “nelle ultime due edizioni” e le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell’anno 2021, per le manifestazioni fieristiche in programma nell’anno 2022, dovranno fare riferimento ai dati delle edizioni 2018 e 2019;
- non trova applicazione il comma 4 del suddetto articolo 2, secondo cui “La qualifica internazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione non possiede più i requisiti prescritti”;

- non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 3 rubricato "Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali", limitatamente alla parte in cui è sancito "nell'ultima edizione" e le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica nazionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2021, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2022, dovranno fare riferimento ai dati dell'edizione 2019;
- non trova applicazione il comma 3 del suddetto articolo 3, secondo cui "La qualifica nazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione fieristica non possiede più i requisiti prescritti";
- le manifestazioni fieristiche internazionali a cadenza biennale, di cui alla D.D. n. 277 del 8 maggio 2019, e che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non hanno potuto avere luogo nell'anno 2020 potranno svolgersi nell'anno 2021;
- le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica regionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2021, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2022, dovranno fare riferimento ai dati dell'edizione 2019.

Ritenuto altresì necessario stabilire che le disposizioni della presente deliberazione non si applicano alle manifestazioni fieristiche che si sono svolte regolarmente, senza alcuna limitazione, nei mesi di gennaio e febbraio del 2020 antecedenti all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo",

vista la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",

vista la l.r. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale",

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati",

vista la l.r. n. 31 del 28/11/2008 recante "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese";

vista la D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014 recante "Nuove disposizioni attuative della l.r. n. 31 del 28/11/2008 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese. Revoca della D.G.R. n. 15-3993 dell'11/06/2012";

vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, a fronte dell'attuale periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 ed in parziale deroga alla D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, le seguenti disposizioni, per il 2021, in materia di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e regionale:

- non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 2 rubricato "Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali" limitatamente alla parte in cui è stabilito "nelle ultime due edizioni" e le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2021,

per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2022, dovranno fare riferimento ai dati delle edizioni 2018 e 2019;

- non trova applicazione il comma 4 del suddetto articolo 2, secondo cui “La qualifica internazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione non possiede più i requisiti prescritti”;
- non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 3 rubricato “Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali”, limitatamente alla parte in cui è sancito “nell'ultima edizione” e le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica nazionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2021, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2022, dovranno fare riferimento ai dati dell'edizione 2019;
- non trova applicazione il comma 3 del suddetto articolo 3, secondo cui “La qualifica nazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione fieristica non possiede più i requisiti prescritti”;
- le manifestazioni fieristiche internazionali a cadenza biennale, di cui alla D.D. n. 277 del 8 maggio 2019, e che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non hanno potuto avere luogo nell'anno 2020 potranno svolgersi nell'anno 2021;
- le domande di riconoscimento o di conferma della qualifica regionale nonché la documentazione a corredo delle stesse che verranno presentate nell'anno 2021, per le manifestazioni fieristiche in programma nell'anno 2022, dovranno fare riferimento ai dati dell'edizione 2019;

- di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione non si applicano alle manifestazioni fieristiche che si sono svolte regolarmente, senza alcuna limitazione, nei mesi di gennaio e febbraio del 2020 antecedenti all'emergenza sanitaria da Covid-19;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)